

Parco del Real Polverificio Borbonico

Regione: Campania

Provincia: Salerno

Comune: Scafati

Proprietà: Stato

Uso: Parco Archeologico di Pompei

Localizzazione: Il Parco del Real Polverificio Borbonico è situato nel territorio comunale di Scafati (SA), al confine tra le province di Salerno e Napoli, nelle immediate vicinanze di Pompei.

Il compendio immobiliare è posizionato strategicamente lungo l'autostrada A3 e l'asse ferroviario Roma-Reggio Calabria, ed occupa pertanto una posizione logistica privilegiata. L'area è, infatti, facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo ed è connessa con tutte le principali destinazioni e attrazioni turistiche delle province di Napoli e Salerno (culturali, naturalistiche, balneari, d'affari).


Consistenza della porzione interessata dall'uso temporaneo: 4,6 ettari di spazi scoperti oltre 2 piccoli edifici di servizio: *ex corpo di guardia* (locale e servizi igienici, 100 mq) e *padiglione per le guardie* (servizi igienici, 46 mq)

Provvedimenti di tutela: l'intero compendio è tutelato dal Ministero della Cultura con decreto del 06.12.1997, ai sensi dell'art. 1 della Legge 1089 del 01.06.1939, ed è quindi sottoposto al regime di tutela previsto dal D.Lgs 42/2004.

Destinazione d'uso vigente: inutilizzato

Descrizione sintetica: SAD0041/parte - La porzione di immobile oggetto del presente avviso è parte del più ampio complesso denominato «*Real Polverificio Borbonico*» in Scafati (SA) con accesso dalla via Astolelle al confine con il comune di Pompei.

La porzione immobiliare è costituita da un'ampia area a verde della consistenza di circa 4,6 ettari con 2 piccoli edifici di servizio. Ulteriori corpi di fabbrica ricompresi nel perimetro della concessione sono interdetti ed esclusi dalla concessione stessa.



Via Astolelle, Scafati (SA)

Parco del Real Polverificio Borbonico

DESCRIZIONE: Il complesso di proprietà dello Stato denominato «Real Polverificio Borbonico» è un ampio complesso all'interno del quale sono ubicati numerosi edifici con ampi spazi esterni.

L'intero compendio, in consegna al Parco Archeologico di Pompei, è oggetto di una ampia e concertata iniziativa di valorizzazione, rifunzionalizzazione e rigenerazione urbana d'iniziativa del Parco e dell'Agenzia del Demanio e di concerto con il Comune di Scafati, la Regione Campania, l'Ente Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno e l'Università degli Studi di Salerno.

Il Parco Archeologico di Pompei e l'Agenzia del Demanio, in considerazione dei tempi ordinari necessari al perfezionamento delle procedure di rifunzionalizzazione e riqualificazione urbana definitiva dell'immobile, intende assentire in concessione d'uso temporanea (c.d. temporary use) un'aliquota del predetto compendio immobiliare nell'ottica di una sempre più efficace gestione del patrimonio immobiliare anche attraverso un uso partecipato verso la collettività.


L'obiettivo che si intende perseguire è l'avvio anticipato del processo di rigenerazione urbana del bene, della sua fruibilità, della riduzione dei costi e dei rischi derivanti dall'inutilizzo prolungato dello stesso nonché la massimizzazione del suo valore anche nel periodo c.d. "not performing".

Il concessionario sarà individuato attraverso una procedura di gara aperta nella quale i partecipanti dovranno indicare una proposta di uso temporaneo specificando l'attività, rispettosa del valore identitario-culturale del compendio, che si intende svolgere (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mostre, allestimenti artistici, percorsi enogastronomici, presentazione di testi, iniziative ad alto valore sociale) fermo restando che in seguito all'aggiudicazione l'indicazione delle attività da svolgere con la relativa più specifica programmazione dovranno essere preventivamente condivise con il Parco Archeologico di Pompei.



Parco del Real Polverificio Borbonico


INQUADRAMENTO CATASTALE



Riferimenti Catastali:
C.T. Scafati foglio 25 particella 1888/parte



Parco del Real Polverificio Borbonico




Parco del Real Polverificio Borbonico

COMUNE DI SCAFATI PIANO A LIVELLO COMUNALE

STRALCIO PRG – 1998 _ TAVOLA 11 - Zonizzazione del territorio comunale

Approvato con decreto Presidente Amm.ne Provinciale pubblicato sul Burc n.32 del 1998



STRALCIO Pianificazione per l'adozione del PIP di via Sant'Antonio Abate – Tav 04 –2019



STRALCIO Piano Urbanistico Comunale



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - PIANO URBANISTICO COMUNALE

«Per il **Polverificio Borbonico** il Comune di concerto con gli enti pubblici territoriali e funzionali competenti per il territorio **prevederà un intervento di restauro e risanamento conservativo con rifunionalizzazione ad attrezzatura culturale**, compatibilmente con le norme del piano dell'Autorità di Bacino della Campania centrale»

REGIME VINCOLISTICO

SOPRINTENDENZA BENI ARCHITETTONICI

Il Polverificio Borbonico è soggetto a vincolo da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici e Storici di Salerno e Avellino, in conformità con il Decreto Ministeriale del 6 dicembre 1997 (art.4 L1089/39), firmato dal Soprintendente arch. Ruggero Martines



PARCO REGIONALE DEL FIUME SARNO

L'area ricade all'interno del perimetro del Parco Regionale del fiume Sarno istituito il 27 giugno 2003 con D.G.R. 2211. In conformità con il Programma Integrato (decreto n. 1791 del 30/09/2004), sono previste iniziative per il restauro e la riconversione dell'area in strutture culturali, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio edilizio storico.



AUTORITA' DI BACINO REGIONALE DEL FIUME SARNO

Nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Regionale del fiume Sarno, l'area è interamente inclusa nella fascia B valliva in termini di pericolosità idraulica. In relazione al rischio idraulico, l'area è identificata come ad alto rischio (R3) e con un elevato potenziale di pericolo (R3*). Le disposizioni operative del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Sarno, nella sezione III, stabiliscono le regole specifiche per le fasce fluviali

Parco del Real Polverificio Borbonico

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA prot. 0016619 del 13/03/2024

COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0010010 - Interno - 13/03/2024 - 11:14

COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0010010 - Interno - 13/03/2024 - 11:14

COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0010010 - Interno - 13/03/2024 - 11:14



CITTÀ DI SCAFATI
(Provincia di Salerno)

"CROCE AL VALOR MILITARE E MEDAGLIA D'ORO ALLA RESISTENZA"
4° Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Gestione Strumenti Urbanistici ed Edilizia Privata

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Designato per le vie brevi il responsabile Arch. Gino Di Donna su richiesta del Demanio Regionale, circa la certificazione di destinazione urbanistica con eventuali vincoli insistenti sull'area denominata "Real Polverificio Borbonico" particella n. 1089 e 1090 del foglio 25;

Visti gli atti dell'ufficio;

CERTIFICA

- Che la particella catastale n° 1890 del foglio 25 ricade in SONA F "SOTTOZONA F1";
- Che la particella catastale n° 1888 del foglio 25 ricade parte in SONA F "SOTTOZONA F1", parte in SONA F "SOTTOZONA F2" e parte in SONA D "SOTTOZONA D1";
così definite dal P.R.G. Vigente pubblicato nel B.U.R.C. della Regione Campania n. 32 del 08.06.99.
- Inoltre la particella catastale n° 1890 del foglio 25 ricade nell'area a Rischio (R1) Moderato, Vulnerabilità (V1) Basse e Pericolosità Idraulica (P2) Media, la particella catastale n° 1888 del foglio 25 ricade nell'area a Rischio (R1) Moderato e (R2) Medio, Vulnerabilità (V1) Basse, (V2) Media e (V3) Alta e Pericolosità Idraulica (P2) Media, di cui alle sono individuate dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale in virtù della L.R. n.6/94 e s.m.i.;
- Altrimenti le particelle catastali n° 1890 e 1888 del foglio 25 ricadono nella SONA C di riserva controllata di cui al Parco Fiume Sarzo.
- In riferimento alla richiesta di eventuali vincoli puntuali insistenti sul "Real Polverificio Borbonico" si precisa che dall'intersezione al sito "Strag" dei Beni Culturali è emersa la presenza di Vincolo Archeologico ai sensi dell'art. 1 e 4 della L. n. 1089 del 01.06.1939.

La normativa per la Zona C è la seguente.

SONA F - Attrezzature Pubbliche di Livello Territoriale

Comprendono le aree occupate da (o destinate alla realizzazione di) attrezzature collettive pubbliche di livello urbano-territoriale.
Si articolano nelle seguenti sottozone:
- sottozone F1 : attrezzature edificate di livello urbano territoriale;
- sottozone F2 : parchi urbani e territoriali;
Nelle zone F il piano regolatore generale si attua mediante la preventiva formazione di p.u.e. ovvero mediante l'approvazione ed il finanziamento di appositi progetti esecutivi delle specifiche attrezzature.
Nelle zone dell'approvazione del p.u.e. o del progetto pubblico è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc. Sul manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria.

Piazza Municipio 84018 Scafati (Sa) Tel.081.8371111



CITTÀ DI SCAFATI
(Provincia di Salerno)

"CROCE AL VALOR MILITARE E MEDAGLIA D'ORO ALLA RESISTENZA"
4° Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio
Servizio Gestione Strumenti Urbanistici ed Edilizia Privata

SOTTOZONA F1 - Attrezzature pubbliche di livello urbano-territoriale
Sono le aree occupate da o destinate alla realizzazione di scuole superiori di impianti ospedalieri, nonché attrezzature culturali di livello territoriale (centro museale nell'edificio "Vantitellano" dell'ex polverificio borbonico, antiquarium nell'area di proprietà comunale adiacente alla villa romana recentemente rinvenuta in località Freti, peraltro non computate ai fini degli standard di scala sovracomunale).
Sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova edificazione.
Quando nella tavv. 10, 11 o 12 "s" indicato l'allineamento o il filo fisso, il nuovo edificio dovrà essere posizionato nel lotto in modo che la sua parte più opportuna allo scopo, realizzata sul filo fisso indicato, costituisca direttamente fronte sulla strada o piazza pubblica, senza interposizione di alcuna recinzione.
In tale occasione si precisa che l'adozione del vincolo paesaggistico di inidoneità al consumo espropriativo intervenuto in data 08.06.2007 (inidoneità delle aree a emersione solo entro i limiti previsti dalla normativa vigente emanata con il D.Lgs. n. 2 del 28.02.2007) degli art. 18 e 41 della L. n. 1084 con le modifiche apportate alle citate leggi regionali dell'art. 10 della L.R. 10/99.

La normativa per la Zona F è la seguente.

SONA F - Attrezzature Pubbliche di Livello Territoriale

Comprendono le aree occupate da (o destinate alla realizzazione di) attrezzature collettive pubbliche di livello urbano-territoriale.
Si articolano nelle seguenti sottozone:
- sottozone F1 : parchi urbani e territoriali;
- sottozone F2 : parchi urbani e territoriali;
Nelle zone F il piano regolatore generale si attua mediante la preventiva formazione di p.u.e. ovvero mediante l'approvazione ed il finanziamento di appositi progetti esecutivi delle specifiche attrezzature.
Nelle zone dell'approvazione del p.u.e. o del progetto pubblico è consentita la prosecuzione dell'utilizzazione agricola dei terreni con divieto di modificazione edificatoria delle aree, ivi inclusa la realizzazione di serre, impianti di irrigazione, pertinenze agricole etc. Sul manufatti ed edifici eventualmente esistenti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria.
SOTTOZONA F2 - parchi urbani e territoriali
Sono le aree destinate alla realizzazione di parchi urbani e territoriali o attraverso il recupero di antichi impianti a verde o attraverso la trasformazione secondo criteri di riqualificazione paesistico-ambientale nella stessa proporzionalità della piantumazione arborea ed arbustiva nonché delle attrezzature complementari - di aree identificate opportunamente secondo la loro posizione ed accessibilità (la tavv. 10 distingue i casi di recupero da quelli di nuovo impianto), nonché di rilevante interesse archeologico da sistemare senza trasformazioni per consentire la tutela e la fruizione culturale.
L'attuazione del P.R. nella sottozona F2 può gradire nel tempo gli espropri, eventualmente escludendo da essi gli impianti esistenti (ad esempio quelli sportivi) coerenti con la destinazione fondamentale delle sottozone.
Nei parchi di nuovo impianto "s" emessa la realizzazione, o la permanenza, di chioschi, attrezzature complementari smontabili per la ristorazione w/o la ricreazione e impianti sportivi scoperti, la cui gestione - dopo l'affettazione dell'esproprio - può essere anche concessa, mediante apposita convenzione, a soggetti privati o enti pubblici/privati, con l'obbligo di includere tra le contropartite anche la manutenzione e la gestione sociale di quote proporzionali di parco pubblico.
In tale occasione, a seguito della decadenza del vincolo paesaggistico di inidoneità al consumo espropriativo intervenuto in data 08.06.2007 (inidoneità delle aree a emersione solo entro i limiti previsti dalla normativa vigente emanata con il D.Lgs. n. 2 del 28.02.2007) degli art. 18 e 41 della L. n. 1084 con le modifiche apportate alle citate leggi regionali dell'art. 10 della L.R. 10/99.

La normativa per la Zona D è la seguente.

SONA D - A Finalità Destinazione Industriale

Comprendono le aree occupate o in prevalenza da sedi di attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e di servizio.
Le zone D si articolano nelle seguenti sottozone:

- sottozone D1 - sedi di attività produttive interne al tessuto urbano e compatibili con esso;
- sottozone D2 - sedi di attività produttive interne al tessuto urbano e incompatibili con esso;
- sottozone D3 - sedi di attività produttive esterne;
- sottozone D4 - nuove aree di insediamento produttivo;
- sottozone D5 - attività commerciali;
- sottozone D6 - stazioni di servizio e distributori di carburanti;

SOTTOZONA D1 - sedi di attività produttive interne al tessuto urbano e compatibili con esso.
Sono consentite le destinazioni artigianali, industriali o commerciali in atto. Eventuali modificazioni nell'ambito delle medesime categorie di attività, o anche cambiamenti della destinazione industriale a quella artigianale, sono subordinati all'autorizzazione della competente ASL al fine di escludere attività nocive o inquinanti o comunque incompatibili con la residenza per emissione di fumi, vapori, polveri rumorosi.
Nelle sottozone D1 il P.R.G. si attua per intervento diretto.

Non consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova edificazione, ristrutturazione e piccoli impianti operabili sulle aree scoperte (anche nella sottozona nel rispetto del limite del 10% del volume del DGR regionale) in quanto non autorizzati per nuove superfici coperte ed aree scoperte (emissione, TAV) intervenuti ad eccezione della manutenzione ordinaria sono soggetti, secondo le norme di attuazione del P.R.G. al preventivo rilascio di autorizzazione del Sindaco o di concessione edilizia ordinaria, che dovranno in ogni caso prevedere preventivamente gli interventi necessari a garantire l'adempimento di eventuali effetti inquinanti sull'aria, la acque e/o il suolo.

Per la normativa specifica dell'area a Rischio (R1) Moderato, Vulnerabilità (V1) Basse e Pericolosità Idraulica (P2) Media, la particella catastale n° 1888 del foglio 25 ricade nell'area a Rischio (R1) Moderato e (R2) Medio, Vulnerabilità (V1) Basse, (V2) Media e (V3) Alta e Pericolosità Idraulica (P2) Media, si fa riferimento all'Adottato Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con le relative misure di salvaguardia per la riduzione del rischio da frana e da inondazione contenute nel Progetto stesso; efficaci della pubblicazione della Delibera n.1 del 23/02/2015 del Comitato Istituzionale, avvenuta nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.28 del 23/03/2015 e successiva proposta di variante adottata con il B.U.R.C. n. 84 del 12/12/2016.

Per la normativa specifica della Zona "C" Zona di Riserva Controllata ex art. 22 L.R. n°33 del 01.09.1993 pubblicata sul B.U.R.C. Regione Campania n°32 del 21.07.2003, si fa riferimento a quella della predetta Legge Regionale n°33/93;

Il presente si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge Scafati, 13.03.2024

L'Istruttore tecnico
- geom. Antonio Ammirati -


Il Responsabile del Servizio
- Ing. Guido Failla -

Il Responsabile del 4° Settore
- Arch. Gino Di Donna -

Piazza Municipio Scafati (Sa) Tel.081.8371111

Piazza Municipio Scafati (Sa) Tel.081.8371111

COMUNE



Il vigente strumento urbanistico individua la porzione di compendio oggetto del presente avviso in ZONA F - Attrezzature Pubbliche di Livello Territoriale; SOTTOZONA F2 - parchi urbani e territoriali. Pianificazione sovraordinata:

- Piano Territoriale Regionale PTR, (approvato il 13 ottobre 2008);
- Linee guida per il paesaggio (PTR);
- Piano Territoriale di Coordinamento PTCF della Provincia di Salerno approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2012.



Allegato A

Parco del Real Polverificio Borbonico



PROVVEDIMENTI DI TUTELA D.M. 06.12.1997

MOD. 2

MODULARIO
S.C. - 1

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI
DIREZIONE del TERRITORIO
SEZ. S'ACCATA SALERNO

000307 15 GEN 99

IL DIRETTORE GENERALE

CLASS. VISTA la legge 1° giugno 1939, n° 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
VISTA la nota prot. 26766 del 23.09.1997 con la quale la competente Soprintendenza ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/1939 dell'ir.mobilie appresso descritto;

CONSIDERATO che l'immobile denominato "Complesso Monumentale dell'ex Real Polverificio Borbonico", sito in provincia di Salerno, comune di Scafati, segnato in catasto al foglio 25 all.A. partec.le 673-693-648-646-649-650-651-652-653-654-655-656-657-662-663-661-690-659-660-687-688-685-679-680-682-684-681-683-692-677-676-678-390-446-447-658 come dall'unità planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge per i motivi contenuti nella relazione storico artistica allegata;

VERIFICATO che l'immobile medesimo è da considerarsi assoggettato "ipso iure", ai sensi dell'art.4 alle disposizioni di tutela contenute nella citata legge, in quanto di proprietà di Demanio dello Stato-Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato;

RITENUTA l'opportunità di esplicitare, notificando il vincolo, già gravante "ope legis" sull'immobile, alla proprietà e trascrivendolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, per farne valere l'efficacia anche nei confronti di ogni successivo eventuale proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo;

DECRETA

l'immobile denominato **Complesso Monumentale dell'ex Real Polverificio Borbonico**, così come individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria catastale e relazione storico artistica, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art.1 della citata legge 1° giugno 1939 n.1089, ed è, pertanto, da ritenersi sottoposto, ai sensi dell'art.4, a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente atto che sarà notificato, in via amministrativa, al rappresentante della proprietà sopra individuata e al Comune di Scafati.

A cura del competente Soprintendente esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n° 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

6 DIC. 1997

IL DIRETTORE GENERALE
Geom. Giovanni Caputo

PER COPIA CONFORME
CAPO TECNICO
Geom. Giovanni Caputo

Il Real Polverificio Borbonico risulta vincolato dal Ministero della Cultura ai sensi del D.M. 06/12/1997 (art.4 L1089/39) a firma del Soprintendente arch. Ruggero Martines.



Parco del Real Polverificio Borbonico

Usi ammessi:

Sviluppo e la realizzazione di iniziative sociali, culturali, economiche e di recupero ambientale, in linea con le finalità di rigenerazione urbana e valorizzazione del patrimonio culturale: Attività Socio-Culturali (produzione artistica, spazi espositivi, etc.) e connessi servizi complementari, di promozione territoriale (eventi aperti al pubblico), di fruizione pubblica e di rigenerazione urbana. Attività e iniziative in linea con la missione scientifica, culturale e istituzionale del Parco tra le quali, a titolo esemplificativo, fiere, manifestazioni floro-vivaistiche, eventi culturali, cinema all'aperto, concerti, eventi sportivi, attività inerenti al terzo settore, eventi enogastronomici, attività ludiche e sportive. La capienza massima stimata è di 5000 persone.

Resta ad esclusivo onere del concessionario verificare la compatibilità delle attività che intende insediare nel compendio con gli strumenti ed i regolamenti urbanistici, comunali e sovraordinati in materia.

Resta ad esclusivo carico del Concessionario l'onere di svolgere le verifiche di idoneità e di messa in sicurezza delle aree in uso temporaneo, nonché l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, licenze e/o provvedimenti amministrativi necessari ai fini dello svolgimento delle attività, con espressa esclusione di qualsivoglia onere o responsabilità del Concedente.

Condizioni generali:

Il concessionario sarà responsabile dell'apertura al pubblico del sito, provvedendo, a proprie spese, alla sorveglianza e alla vigilanza, nonché alla manutenzione ordinaria delle aree concesse.

Il Concessionario ha l'obbligo di apertura gratuita del Parco alla collettività quantomeno nei giorni sabato e domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il personale minimo dedicato alla vigilanza e sorveglianza è di 3 risorse. Ulteriori giorni ed orari di apertura, nonché la messa a disposizione di personale aggiuntivo saranno criterio di valutazione al quale verrà attribuito un punteggio premiale secondo quanto indicato nell'allegato B - Condizioni di partecipazione.

Il Parco Archeologico di Pompei si riserva, sulla base del programma d'uso temporaneo proposto dal soggetto aggiudicatario ed implementato nel corso della concessione, di valutare ulteriori affidamenti temporanei laddove non confliggenti nei modi, nei tempi e negli spazi con le attività del concessionario, con l'obiettivo di massimizzare la più ampia fruizione pubblica del sito.

In ogni momento, il concessionario dovrà garantire l'accesso al sito ai soggetti incaricati dal Parco Archeologico di Pompei e dall'Agenzia del Demanio, per l'effettuazione di verifiche, indagini, rilievi e ogni altra attività utile alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del compendio, all'interno della quale gli usi temporanei si inseriscono.

Interventi ammessi:

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli spazi disponibili ai fini dell'uso proposto dal Concessionario, indagini e prove conoscitive.

Trattandosi di immobile che appartiene al demanio storico o archeologico, per le opere di ordinaria manutenzione deve essere rilasciata la prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21 comma 4



PRESCRIZIONI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

Gli usi proposti, a pena di esclusione:

- 1) Non dovranno necessariamente riguardare eventi rientranti nel settore culturale ma, in ogni caso, dovranno essere compatibili con il decoro, il prestigio istituzionale e il buon nome del Parco Archeologico di Pompei;
- 2) Per contenuti o modalità, non dovranno compromettere il decoro, il prestigio e la neutralità del Ministero, comprese iniziative prettamente pubblicitarie, manifestazioni politiche o sindacali che, per il loro tono o obiettivi, possano risultare in contrasto con l'immagine di imparzialità e serietà della Pubblica Amministrazione;
- 3) Non dovranno avere contenuti o obiettivi che possano, in ogni modo, incitare alla violenza, discriminazione, odio razziale, religioso, o politico; gli usi proposti, inoltre, non potranno essere in contrasto con le norme morali, etiche o legali, con particolare riferimento alla protezione dei minori, delle libertà individuali, e dei diritti civili;
- 4) Dovranno essere compatibili con le prescrizioni tecniche e di sicurezza in materia urbanistica ed in materia di sicurezza. E' onere del concessionario acquisire ogni autorizzazione e nulla osta dagli enti competenti.
- 5) Non dovranno in nessun modo presupporre o essere subordinate a interventi, manutenzioni, ripristini o altre attività comunque denominate da parte dell'Ente concedente;
- 6) Non dovranno in nessun modo presupporre o essere subordinate al pagamento di somme, rimborsi o altri corrispettivi comunque denominati da parte dell'Ente concedente. Eventuali remunerazioni per il concessionario potranno giungere da parte degli utenti;
- 7) L'eventuale esposizioni di immagini, cartellonistica o altro materiale commerciale e/o pubblicitario dovrà essere autorizzata in forma scritta dall'Ente concedente che, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di negare tale facoltà qualora ritenuto non compatibile con il decoro e con il prestigio istituzionale.
- 8) Non dovranno in nessun modo presupporre o essere subordinate alla realizzazione, anche da parte del concessionario, di strutture permanenti. Sarà invece considerata assentibile la realizzazione, a cura e spese del concessionario, di strutture temporanee e/o amovibili (palchi, banchi per mercatini, arene etc.) necessarie per la realizzazione di eventuali eventi o manifestazioni, sempre nel rispetto di prescrizioni tecniche e di sicurezza e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti competenti. La capienza massima stimata è di 5000 persone.
- 9) Il Concessionario, indipendentemente dal proprio Programma di Uso temporaneo, ha l'obbligo di apertura gratuita del Parco alla collettività quantomeno nei giorni sabato e domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Ulteriori giorni ed orari di apertura saranno criterio di valutazione al quale verrà attribuito un punteggio premiale secondo quanto indicato nell'allegato B - Condizioni di partecipazione.

Parco del Real Polverificio Borbonico



VINCOLI DI ALTRA NATURA E INDICAZIONI SULLO

STATO DELL'IMMOBILE

Stato manutentivo immobile e aree esterne

Stato manutentivo buono

Resta a carico dal Concessionario la Manutenzione ordinaria, la messa in sicurezza degli spazi disponibili ai fini dell'uso proposto, le indagini e prove conoscitive.

È altresì a carico dell'operatore economico l'onere di svolgere le verifiche statiche, igienico-sanitarie e per la messa in sicurezza delle aree in uso temporaneo, nonché l'acquisizione di tutti i permessi, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni, licenze e/o provvedimenti amministrativi necessari ai fini dello svolgimento delle Attività, con espressa esclusione di qualsivoglia onere o responsabilità del Concedente.

È obbligo del Concessionario produrre, prima dell'avvio delle attività, una perizia giurata di asseverazione tecnica della idoneità degli spazi all'uso, alla destinazione ed all'affollamento previsto.

Certificazione energetica/Esenzione

Assente

Criticità ed Ulteriori informazioni

Si segnala che gli spazi oggetto del presente avviso di gara per l'affidamento in uso temporaneo sono parte di un più ampio compendio di proprietà dello Stato, in consegna al Parco Archeologico di Pompei.

L'operatore economico avrà la premura di conciliare gli usi ed utilizzi che intende fare all'interno del compendio con le iniziative del Parco Archeologico, avendo cura di governare e limitare le interferenze, favorendo invece il migliore fine di valorizzazione e fruizione da parte della collettività del bene pubblico.

La capienza massima stimata è di 5000 persone.

Parco del Real Polverificio Borbonico

